

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 12547 Anno 2019**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO**

**Relatore: TRICOMI LAURA**

**Data pubblicazione: 10/05/2019**

sul ricorso 22237/2016 proposto da:

Mezzetti Francesco Saverio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.197, presso lo studio dell'avvocato Alberto Mezzetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

0120  
237  
2019

Sperone Riccardo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n.19, presso lo studio dell'avvocato De Porcellinis Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze;

-intimato-

avverso la sentenza n. 1237/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Cons. TRICOMI LAURA.

**RITENUTO CHE:**

Francesco Saverio Mezzetti aveva conseguito, a seguito di procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo n. 253/2009 emesso nei confronti di Riccardo Sperone per l'importo di €.1.655.000,00=, oltre accessori; detto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva notificato all'ingiunto, unitamente ad atto di precetto, il 25/11/2009 ai sensi dell'art.143 cod. proc. civ. in quanto l'Ufficiale giudiziario dell'UNEP – Corte di appello di Roma – aveva attestato che il notificando risultava sconosciuto all'indirizzo, sia al citofono che alla cassetta postale.

Lo Speroni, con atto di citazione notificato il 5/3/2010, aveva proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sostenendo di avere avuto conoscenza dell'atto opposto a seguito della successiva notifica dell'atto di pignoramento di obbligazioni nominative di sua proprietà.

Nell'ambito del giudizio di opposizione, lo Speroni, con atto in data 25/6/2010, premesso di avere presentato opposizione tardiva, dichiarava di proporre querela di falso in merito alla relazione di notifica del decreto opposto formata in data 18/11/2009 dall'Ufficiale giudiziario, deducendo che doveva escludersi la legittimità della notifica ex art.143 cod. proc. civ., posto che - tra l'altro - esso querelante risultava effettivamente residente in via Pompeo Magno n.4.

Con un secondo atto in data 1/10/2010, lo Sperone proponeva querela di falso in merito alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, formata in data 22/1/2010 dal medesimo ufficiale giudiziario con la medesima attestazione di cui sopra, ribadendo la propria perdurante ed effettiva residenza in Via Pompeo Magno n.4.

Il G.I., con ordinanza in data 16/10/2010, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, sospendeva il giudizio di opposizione e trasmetteva gli atti al Tribunale di Grosseto.

Il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale con sentenza non definitiva n.54/2011 dichiarava ammissibili le querele di falso e con la sentenza definitiva n. 82/2013 dichiarava la nullità delle relate di notifica impugnate ad eccezione dell'inciso "anzi non potuto notificare in quanto sconosciuto sia al citofono" e condannava il Mezzetti alle spese di lite.

Il Mezzetti proponeva gravame avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, che veniva rigettato integralmente dalla Corte di appello di Firenze.

Francesco Saverio Mezzetti propone ricorso per cassazione, con sei mezzi corroborato da memorie, nei confronti di Riccardo Sperone, che replica con controricorso accompagnato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata.

**CONSIDERATO CHE:**

1.1. Preliminarmente va esaminata la richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio del merito.

1.2. In proposito, va osservato che la mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione (Cass. n. 5819 del 23/3/2016; Cass. n.10665 del 9/5/2006). Nel caso di specie l'acquisizione di tale fascicolo non è indispensabile per la decisione, attesa la diffusa trascrizione degli atti e la allegazione delle copie dei verbali di udienza, e l'istanza va respinta.

2.1. Passando all'esame del ricorso, il ricorrente sostiene che tutto il procedimento attinente alle querele di falso è inficiato da vizi rilevabili anche d'ufficio, che integrano *errores in procedendo*.

A suo parere, la querela di falso andava innanzi tutto proposta ex art.221 cod. proc. civ., portandola all'attenzione del giudice competente, e cioè del giudice della causa principale; quindi questi avrebbe dovuto espletare le prove articolate per valutarne la rilevanza e l'ammissibilità; a questo punto dopo l'autorizzazione del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudice della causa principale ed il successivo interpello, il querelante avrebbe potuto presentare la querela ai sensi dell'art.222 cod. proc. civ. (fol. 12/13 del ricorso).

2.2. I primi quattro motivi concernono appunto il procedimento di proposizione della querela di falso e la pretesa violazione dell'art. 222 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., nonché, il quarto, anche la violazione dell'art. 223 cod. proc. (omessa redazione del verbale di deposito del documento).

2.3. Il ricorrente si duole che il giudice della causa principale (il GOT presso la Sezione staccata di Orbetello) non avesse esaminato la rilevanza ai fini della decisione dei documenti avverso i quali erano state presentate le querele in via incidentale dallo Speroni (primo motivo); che lo stesso giudice non avesse proceduto all'espletamento delle prove ed alla formale autorizzazione a presentare la querela, nonostante ciò gli competesse, essendosi spogliato immediatamente del processo a favore del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale (secondo motivo); che lo stesso giudice non avesse esperito il necessario interpello, formulato intempestivamente solo con riferimento alla notifica del pignoramento immobiliare (terzo motivo); ancora, che lo stesso giudice non avesse proceduto all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori nonché alla redazione del verbale di cui all'art.223 cod. proc. civ. (quarto motivo).

Sulle medesime questioni il ricorrente lamenta anche l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sui motivi di appello con cui aveva veicolato le su esposte doglianze.

2.3. I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

2.4. Certamente inammissibili sono le denunce del vizio di omessa pronuncia in relazione al mancato esame della rilevanza delle querele

di falso, al mancato espletamento delle prove, alla mancata autorizzazione alla presentazione delle querele di falso ed al mancato esperimento dell'interpello ex art- 222 cod. proc. civ.

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è, invero, suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 321 del 12/1/2016; Cass. n. 22952 del 10/11/2015 Cass. n. 22860 del 06/12/2004).

2.5. Per quanto concerne le denunciate violazioni dell'art. 222 cod. proc. civ., le censure – oltre che inammissibili, poiché non censurano la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, fondata su precedenti di questa Corte in materia – sono altresì infondate.

A fondamento il ricorrente assume sostanzialmente la competenza esclusiva del giudice della causa principale e l'incompetenza del Tribunale in composizione collegiale a svolgere gli adempimenti ed adottare le determinazioni previste dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. a scandire la proposizione della querela di falso.

Tale assunto non può essere condiviso e correttamente è stato disatteso dalla Corte di appello che, contrariamente a quanto assume il ricorrente non ha omesso di esaminare i motivi di impugnazione anzidetti, ma li ha implicitamente respinti.

Ed invero, in tema di querela di falso, benché il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può

essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal collegio, in sede di decisione della causa (in tema, Cass. n. 8705 del 03/05/2016).

Tale potere collegiale sussiste anche nel caso in cui il G.I. abbia rimesso la causa al collegio per la decisione in ordine all'ammissibilità della querela, omessi i preventivi adempimenti prescritti dall'art. 222 cod. proc. civ. e, dunque, qualsiasi giudizio circa la rilevanza del documento controverso e l'ammissibilità dell'incidente di falso. In tale prospettiva, questa Corte ha fatto applicazione del principio suesposto proprio in un caso – del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio – in cui il giudice istruttore aveva rimesso al collegio, senza assumere alcuna determinazione, la valutazione in ordine alla ammissibilità della querela (Cass. n. 1110 del 22/1/2010).

Inoltre, come già è stato chiarito da questa Corte, l'art. 225, primo comma, cod. proc. civ., laddove impone la pronuncia del collegio sulla querela di falso, radica tale procedimento in capo al tribunale in composizione collegiale e non all'istruttore (e quindi necessariamente in capo alla sezione centrale del tribunale) per i soli poteri decisorii, con l'effetto che nessuna nullità può ravvisarsi in merito alle attività compiute dal giudice della controversia e dal tribunale in composizione collegiale, laddove non sia violata la riserva al collegio stesso della pronuncia sulla querela di falso, in quanto non sussiste – al contrario – alcuna riserva per i provvedimenti ordinatori ed istruttori a favore del giudice della causa principale.

Ne consegue che la Corte territoriale, nel ritenere che legittimamente il Tribunale in composizione collegiale abbia valutato la rilevanza e l'ammissibilità delle querele nell'esercizio dei poteri di cui

all'art.178, primo comma, cod. proc. civ, adempiendo alle previsioni di cui all'art.222 cod. proc. civ., ha inequivocabilmente ritenuto l'infondatezza e l'irrilevanza delle violazioni dedotte, implicitamente respinte.

2.6. Tali affermazioni di principio assorbono tutte le doglianze relative all'omissione di attività che si imputa al GOT della sezione distaccata del tribunale, che, peraltro, come si evince dalla copia del verbale del 25 giugno 2010 (allegata dal ricorrente, con la memoria), aveva provveduto ad interpellare la parte circa l'intenzione di volersi avvalere del documento avverso il quale era stata proposta la prima querela di falso (relata di notifica del decreto ingiuntivo), ricevendo dal difensore la dichiarazione di volersene avvalere. Eguale dichiarazione - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - è stata effettuata con riferimento al secondo documento (relata di notifica del pignoramento) nell'udienza del 1° ottobre 2010. Né comporta nullità alcuna il fatto che tale dichiarazione sia stata resa dal difensore privo di procura speciale, La risposta all'interpello del giudice se la parte che aveva prodotto il documento intenda avvalersene - dopo che contro di esso sia stata proposta querela di falso - può essere, infatti, validamente resa anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto, non importando, questo, disposizione del diritto in contesa, ne' essendo la prescrizione del mandato speciale richiesta dall'art. 222 cod. proc. civ. a differenza della disciplina dell'art. 221 cod. proc. civ. per la proposizione della querela di falso (Cass. n.7054 dell'8/6/1992). In forza di quanto sopra osservato, non implica violazione alcuna del contraddittorio o del diritto di difesa il fatto che l'attività istruttoria sia stata ammessa dal tribunale e si sia svolta proprio dinanzi al giudice competente per



la decisione. La mancata redazione del verbale di deposito, infine, non dà luogo a nullità alcuna del procedimento di querela di falso, trattandosi di atto rimesso alla discrezionalità del giudice che deve adottarla (Cass. 19727 del 23/12/2003; Cass. n. 4236 del 25/3/1990).

4.1. Con il quinto motivo si denuncia l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla questione concernente l'inesistenza di un falso ideologico colposo, sul presupposto – asserito dal ricorrente – che nel caso di specie fosse evidente l'insussistenza di un falso ideologico doloso in ragione della buona fede incolpevole dell'ufficiale giudiziario, atteso che la mancanza del nominativo dello Sperone al citofono era certa e la eventuale negligenza del notificante trovava antecedente nel comportamento dell'opponente che non aveva apposto il suo nominativo al citofono.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale si è pronunciata sul punto, avendo affermato che «appare inconferente il richiamo alla categorie del dolo e della colpa, posto che la falsità ideologica consiste nella obiettiva difformità dal vero delle attestazioni contenute nell'atto pubblico di fede privilegiata» (fol.6), ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.

5.1. Con il sesto motivo si denuncia la irrazionale ed illogica valutazione della prova testimoniale da parte del Tribunale di Grosseto, prova che – a dire del ricorrente – avrebbe dovuto essere espletata dal giudice della causa principale.

5.2. Il motivo è inammissibile perché sostanzialmente sollecita un riesame delle risultanze istruttorie e dei fatti rilevanti, oltre che

riproporre la questione della competenza istruttoria del giudice della causa principale, della cui infondatezza si è già detto.

5.3. Giova ricordare che *«I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.»* (Cass. n. 19012 del 31/07/2017): la decisione impugnata si è correttamente focalizzata sulle attestazioni rese dall'ufficiale giudiziario e ha valorizzato in maniera decisiva proprio le discrasie tra quanto riferito dallo stesso Ufficiale giudiziario nel corso del giudizio e quanto riportato sulle relate, in merito al mancato esame delle cassette postali ed alle informazioni assunte da un'unica condomina esclusivamente in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, di guisa che la questione proposte dal ricorrente attenendo esclusivamente ad un sindacato di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002.

**P.Q.M.**

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 29 gennaio 2019.